

avv. Giuseppe Inglese
Via alla Porta degli Archi 3 - 16121 GENOVA
tel.: 010.541259 - fax: 010.541353
mail: inglese@avvocatoinglese.it
pec: giuseppe.inglese@ordineavvgenova.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - SEZ.

III QUATER - ROMA

RICORSO

per la concessione di misure cautelari

anche inaudita altera parte ex artt. 55 e 56 c.p.a.

nell'interesse di Janua Medical s.r.l. (P. Iva 03268390105), con sede in Genova, Corso Europa 50/15, in persona del legale rappresentante dott.ssa Patrizia Macchia (C.F. MCCPRZ53C50D969V), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Inglese del Foro di Genova (c.f. NGLGPP62C13A182T, fax 010.541353, p.e.c. giuseppe.inglese@ordineavvgenova.it) e Marco Petrone del Foro di Roma (c.f. PTRMRC67R19H501U, pec marcopetrone@ordineavvocatiroma.org, fax 06375 13927) ed elettivamente domiciliata nello Studio del secondo in Roma, Via Oslavia 28, giusta procura speciale su foglio separato da intendersi in calce al ricorso introdotto del presente giudizio.

nel ricorso RGR n. 3741/2023

dalla stessa proposto

contro

- Ministero della Salute (c.f. 80242250589), in persona del Ministro *pro tempore*;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (c.f. 80415740580), in persona del ministro *pro tempore*;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente *pro tempore*;
- Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province auto-

me di Trento e di Bolzano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- Regione Liguria (p.i. 00849050109), Regione Abruzzo (c.f. 80003170661), Regione Basilicata (c.f. 80002950766), Regione Calabria (c.f. 02205340793), Regione Campania (c.f. 80011990639), Regione Emilia Romagna (c.f. 80062590379), Regione Friuli-Venezia Giulia (c.f. 80014930327), Regione Lazio (c.f. 80143490581), Regione Lombardia (c.f. 80050050154), Regione Marche (c.f. 80008630420), Regione Molise (c.f. 00169440708), Regione Piemonte (c.f. 80087670016), Regione Puglia (c.f. 80017210727), Regione Sardegna (c.f. 80002870923), Regione Sicilia (c.f. 80012000826), Regione Toscana (c.f. 01386030488), Regione Umbria (c.f. 80000130544), Regione Valle d'Aosta (c.f. 80002270074), Regione Veneto (c.f. 80007580279), Provincia autonoma di Trento (c.f. 00337460224), Provincia autonoma di Bolzano (c.f. 00390090215), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;

- A.S.L. 1 "Imperiese" (C.F. 01083060085); A.S.L. 2 "Savonese" (C.F. 01062990096); A.S.L. 3 "Genovese" (C.F. 03399650104); A.S.L. 4 "Chiavarese" (C.F. 01038700991); A.S.L. 5 "Spezzino" (C.F. 00962520110); I.R.C.S.S. Ospedale Policlinico San Martino - Genova (c.f. 02060250996); Istituto G. Gaslini - Genova (c.f. 00577500101);

e nei confronti di

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA. (c.f. 08082461008)

*

1) Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente Janua Medical ha impugnato il Decreto n. 7967/2022 con il quale il Direttore Generale della Regione Liguria ha individuato

l'esponente tra le aziende fornitrici di dispositivi medici asseritamente tenute al ripianamento del tetto di spesa regionale dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per euro 70.917,90; nonché la normativa nazionale che ne sta alla base e con la quale è stato introdotto e disciplinato l'illegittimo meccanismo del c.d. *pay back*.

2) Il ricorso introduttivo è stato notificato il 17/2/2023 senza istanza cautelare in quanto al momento della notifica il termine per il pagamento degli importi individuati dalla Regione a titolo di *payback* veniva a scadere il 30/4/2023 (ai sensi del D.L. n. 4/2023) e vi era grande fermento contro le iniziative regionali attesa la grave illegittimità costituzionale del meccanismo di addebito alle imprese del settore di debiti regionali e la particolare gravosità per le imprese stesse, inclusa l'esponente.

3) Con decreto 28/6/2023 n. 4688 l'esponente è stata autorizzata all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami "*anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati*" entro 30 giorni dalla comunicazione del medesimo decreto, sicché provvederà a richiedere la notifica per pubblici proclami sia del ricorso, sia della presente istanza cautelare.

4) Con l'art. 8, comma 3, del D.L. n. 34/2023 per le imprese che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato è stata prevista la possibilità di pagare una somma ridotta (il 48% di quanto quantificato dalla Regione) e il termine di pagamento è stato prorogato al 30/6/2023.

5) Da ultimo, all'art. 3 bis comma 2 della l. n. 87/2023 (di conversione del D.L. n. 51/2023) il termine del 30/6/2023 è stato prorogato al 31/7/2023 [1].

[1] "all'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2023»"

6) In forza del Decreto della Regione Liguria prot. 7967/2022 impugnato, l'importo attribuito all'esponente per il ripianamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 - 2018 è di euro 70.917,90.

7) L'esponente non intende rinunciare ai propri diritti fatti valere con l'impugnativa rgr n. 3741/2023 proposta innanzi all'ecc.mo TAR Lazio avverso il decreto regionale, né procedere al pagamento dell'importo stralciato, in quanto ritiene illegittimo e gravatorio il meccanismo del *payback* e confida nel riparatorio intervento del Giudice amministrativo.

8) A fronte di quanto sopra, entro il 31/7/2023 e nelle more della definizione del giudizio la Regione Liguria potrà attivare il meccanismo di cui al D.L. n. 78/2015 e compensare i debiti della Regione medesima nei confronti dell'esponente per i correnti acquisti di dispositivi medici, fino a concorrenza dell'ammontare della somma di euro 70.917,90.

9) Evidente è dunque la sussistenza del *periculum* correlato alla presente istanza cautelare, tenuto conto dell'interesse concreto e attuale alla sospensione dei provvedimenti impugnati nonché del grave pregiudizio derivante dall'esecuzione dei medesimi nelle more della definizione del giudizio.

10) Si insta altresì affinché l'Ill.mo Presidente di codesto ill.mo Tribunale voglia concedere alla ricorrente, anche *inaudita altera parte*, le misure cautelari provvisorie di cui all'art. 56 cod. proc. amm. per l'effetto sospendendo il provvedimento impugnato e gli atti connessi fino alla camera di consiglio utile nonché eventualmente - in aggiunta ovvero in alternativa alla sospensione dell'efficacia del gravato provvedimento - adottando le misure cautelari ritenute più idonee ad assicurare la tutela degli interessi della ricorrente medesima.

11) Infatti, la compensazione dei crediti per le correnti forniture con l'importo (oltre-

tutto, erroneamente) individuato dalla Regione Liguria di oltre 70.000 euro avrebbe **gravissime conseguenze** sulla posizione economico finanziaria dell'esponente, che è una piccola azienda con due dipendenti e che negli ultimi anni ha perdite per circa 8-9.000 euro all'anno a fronte di un fatturato medio non elevato, di circa 340.000 euro/anno (cfr. doc. 24, bilanci anni 2019 - 2021), sicché comporterebbe il concreto rischio di chiusura della società e anche di fallimento della stessa. Si tratta di un settore con margini di utile molto ridotti in ragione delle spese di gestione e dei costi di acquisto dei prodotti oggetto di fornitura, oltre che della concorrenza nelle gare esperite dalle aziende del SSN.

12) In proposito, in fattispecie analoghe - aventi ad oggetto l'impugnazione della normativa sul *payback* dei dispositivi medici e dei provvedimenti regionali attuativi - codesto ecc. TAR ha ritenuto che *“Considerato quanto al dedotto periculum, che, da un lato, l'approssimarsi della predetta data (ora del 31/7 p.v.) rende concreto, per la parte ricorrente, il rischio effettivo che le amministrazioni regionali operino direttamente la compensazione prevista dall'art. 9 ter, comma 9 bis, del D.L. n. 78/2015 e richiamata nella normativa di riferimento e avuto riguardo, dall'altro, all'asserita incidenza del pagamento delle somme di cui trattasi o della predetta compensazione sugli equilibri finanziari della ricorrente; Considerato che pertanto, avuto riguardo alle circostanze di cui sopra, si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare ai fini sia del pagamento delle somme da parte della ricorrente sia dell'eventuale compensazione da parte delle amministrazioni”* (Tar Lazio Sez. III quater, 30/6/2023 nn. 3377, 3374, 3380, 3375, 3446, 3379).

13) Sul *fumus* dell'impugnativa si richiamano le considerazioni svolte nel ricorso, dalle quali emerge più che la parvenza di fondatezza dell'impugnativa.

P.Q.M.

si chiede che l'Ecc.mo Tribunale, ai sensi dell'artt. 55 e 56 c.p.a., voglia disporre la sospensione e/o l'adozione di idonee misure cautelari, dapprima mediante decreto presidenziale *inaudita altera parte*, nei confronti dei provvedimenti impugnati.

Vengono ribadite le prese conclusioni, anche in ordine alle spese e gli onorari del giudizio.

Si producono i documenti sopra richiamati.

Ai sensi degli artt. 14, comma 2 e 13, comma 6-bis, D.P.R. n. 115/2002 (e s.m.i.), si dichiara che il contributo unificato dovuto in relazione alla presente causa è stato assolto.

Genova - Roma, 13 luglio 2023

avv. Giuseppe Inglese